

27 Maggio 2016

Spettabile
Organismo Italiano Contabilità
Via Poli 29
00187 Roma

AXIS S.r.l.

Via Gutenberg, 3
42124 Reggio Emilia - Italy

T +39 0522 232110

F +39 0522 271337

E axis@axisnet.it

www.axisnet.it

Lettera inviata via e-mail all'indirizzo staffoic@fondazioneoic.it

Oggetto: Osservazioni sui documenti OIC XX (Strumenti finanziari derivati) e 29 dei principi contabili nazionali posti in consultazione

Nella presente lettera desideriamo sottoporre alla vostra attenzione le seguenti osservazioni in merito ai documenti in oggetto.

Documento OIC XX Strumenti finanziari derivati

- A. Nel paragrafo 27 b) è indicato che uno strumento finanziario derivato di copertura di una passività è classificato nell'attivo circolante. Non risulta chiaro il motivo per cui se la copertura è riferita ad una passività a medio/lungo termine, lo strumento finanziario derivato debba comunque essere classificato nell'attivo circolante e non nell'attivo immobilizzato.
- B. Nel paragrafo 32 è indicato che "gli utili derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value*" vanno classificati nella voce D) 18 d), mentre nel paragrafo 33 è indicato che "le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value*" vanno classificate nella voce D) 19 d). Non viene invece indicato se tali componenti (sia quella relativa all'elemento coperto sia quella relativa allo strumento di copertura) vanno classificate "accoppiate" nella medesima voce (entrambe in D 18 o in D19), oppure se vanno classificate "separate" in base al loro segno (ad esempio, se la componente relativa all'elemento coperto è positiva in D 18 e se la componente relativa allo strumento di copertura in D 19). Nell'esempio 27 viene esposta la seconda alternativa. Peraltro non risulta del tutto chiaro il coordinamento di tali regole con il contenuto dei paragrafi 36 e 85. Sarebbe opportuno che il principio chiarisse quale tipologia di classificazione è preferibile o addirittura obbligatoria. Sarebbe inoltre opportuno fare rimando a tale indicazione anche nei paragrafi 84 e 101.
- C. Nel paragrafo 34 si accenna al regime di non distribuibilità degli utili da valutazione dei derivati non di copertura. Riteniamo opportuno che il principio chiarisca le modalità della loro contabilizzazione, cioè se vanno rilevati in apposite riserve in sede di destinazione dell'utile, se al lordo o al netto dell'effetto fiscale, se e quando tali riserve debbano essere liberate, ecc.
- D. Nel paragrafo 36 suggeriamo di modificare la frase "è maggiore in valore assoluto alla variazione del fair value" in "è maggiore in valore assoluto della variazione del fair value".
- E. Nel paragrafo 39 si indica che "La variazione di fair value rispetto all'esercizio precedente è rilevata a conto economico nelle specifiche voci individuate al paragrafo 31 del presente principio". Riteniamo opportuno aggiungere "a meno che il derivato scorporato non sia

designato come di copertura dei flussi finanziari, nel qual caso la contropartita della variazione di fair value è contabilizzata come previsto dal paragrafo 90” (frase finale del par. 45).

- F. Sugeriamo che nel capitolo “Operazioni di copertura” venga trattata la possibilità di utilizzare come strumento di copertura un insieme o gruppo di derivati, in quanto di tale possibilità viene fatto solo un accenno nel paragrafo 50, così come viene trattata la possibilità di considerare un gruppo di elementi coperti (parr. 65 – 68).
- G. Nel paragrafo 69 c) i), penultima riga, suggeriamo di sostituire “relazione economica” con “rapporto economico”, per omogeneità con il medesimo termine utilizzato nella prima riga del medesimo paragrafo.
- H. Nel paragrafo 70, terza riga, suggeriamo di sostituire “la data regolamento flussi finanziari” con “la data di regolamento dei flussi finanziari”.
- I. Nel paragrafo 75 a), penultima riga, suggeriamo di sostituire “la variazione del valore” con “anche la variazione del valore”.
- J. Nel paragrafo 75 a), ultima riga, suggeriamo di sostituire “alla data di designazione” con “dalla data di designazione”.
- K. Nel paragrafo 75 c), terza e quarta riga, suggeriamo di sostituire “una rettifica del metodo di rilevazione” con “una rettifica della rilevazione”.
- L. Nel paragrafo 75 c), ultima riga, suggeriamo di sostituire “dalla data del riequilibrio dalla data di designazione” con “dalla data del riequilibrio e non dalla data di designazione”.
- M. Sugeriamo di sostituire “variazioni del valore dell’elemento coperto” con “variazioni del *fair value* dell’elemento coperto” nel:
 - a. paragrafo 75 b), terza riga;
 - b. paragrafo 75 c), terza riga;
 - c. paragrafo 75 d), quarta riga.
- N. Nel paragrafo 81 suggeriamo di sostituire “attivata” con “attivabile”.
- O. Nel paragrafo 82 a), suggeriamo di sostituire “ie” con “cioè” o “ad esempio”.
- P. Nel paragrafo 83, seconda e quarta riga, suggeriamo di sostituire “avvio” con “attivazione”.
- Q. Nel paragrafo 82 b) i) viene utilizzato il termine “adeguato” per descrivere la modifica della valore contabile dell’elemento coperto, mentre in altri paragrafi successivi (par. 83, prima e seconda riga, par. 87, prima, quarta e penultima riga, par. 101, quarta riga) viene utilizzato il termine “rivalutazione”. Riteniamo preferibile utilizzare sempre il primo termine (adeguamento) in quanto più appropriato per modifiche sia positive che negative del valore contabile.
- R. Nel paragrafo 87, quinta riga, suggeriamo di eliminare una delle due ricorrenze della frase “lungo la durata dell’operazione di copertura”.
- S. Nel paragrafo 108, ultima riga, suggeriamo di sostituire “sia *fair value* o flussi finanziari” con “sia il *fair value* o i flussi finanziari”.
- T. Nel paragrafo 127, relativo alla rilevazione del *fair value* negativo dei derivati nel fondo rischi, riteniamo che non sia opportuno specificare “non di copertura” (prima e quarta riga), in quanto si sta parlando delle micro-imprese, alle quali non è applicabile la disciplina dei derivati di copertura; pertanto, per le micro-imprese, tutti i derivati dovrebbero essere trattati allo stesso modo.
- U. Nel paragrafo A.1, prima e seconda riga, suggeriamo di sostituire la frase “variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale quale ad esempio prezzi delle merci” con la seguente frase “variabili che possono essere non finanziarie, a condizione che

non siano specifiche di una delle parti contrattuali, quale ad esempio il prezzo di mercato di determinate merci”.

- V. Nel paragrafo A.1, ultima riga, si indica “il volume delle vendite” come esempio di variabile non finanziaria che non è specifica di una parte contrattuale. Non è chiaro il motivo per cui il volume delle vendite realizzate da una società non venga considerato come variabile specifica di tale società.
- W. Nel grafico che precede il paragrafo D.10, nel secondo rettangolo in alto a sinistra, suggeriamo di sostituire “un’individuazione formale operazione copertura” con “una documentazione formale della relazione di copertura”.
- X. Nell’esempio EI.1, lettera b), suggeriamo di sostituire “corrispondere il variabile e ricevere il fisso” con “corrispondere il fisso e ricevere il variabile”.
- Y. Nell’esempio EI.2, prima riga, suggeriamo di inserire “un” prima di “*interest rate swap*”.
- Z. In alcuni esempi, riteniamo che andrebbe spiegato il motivo per cui nelle scritture non viene applicato il paragrafo 92 relativo al rilascio della riserva (esempi EI.28, EI.30, EI.36).
- AA. Nell’esempio EI.28, pagina 66, terzultima riga, suggeriamo di sostituire “pagato interessi per Euro 2.464” con “pagato interessi per Euro 2.957”.
- BB. Nell’esempio EI.30, seconda riga, suggeriamo di eliminare la parola “cedola”.
- CC. Nell’esempio EI.30, pagina 74, ultima riga, suggeriamo di sostituire “D 19 d) svalutazione” con “D 18 d) rivalutazione”.
- DD. Nell’esempio EI.30, pagina 75, stato patrimoniale, il totale passivo non quadra.
- EE. Nell’esempio EI.32, prima riga, suggeriamo di sostituire “Partendo ESEMPIO” con “Partendo dall’ESEMPIO”.
- FF. Nell’esempio EI.32, scritture 01.02.2018, seconda riga, suggeriamo di sostituire “A VII)” con “B 3)”.
- GG. Nell’esempio EI.33, penultima riga, suggeriamo di sostituire “299,9” con “299,8”.

Documento OIC 29 Cambiamenti

- A. Nel paragrafo 20, quartultima riga, suggeriamo di sostituire “ie” con “cioè” oppure “ad esempio”.
- B. Nel paragrafo 20, terzultima e penultima riga, non si comprende il motivo dell’inciso “, ai soli fini comparativi” in quanto in tale paragrafo viene trattata la determinazione dell’effetto cumulativo pregresso. Nell’esempio citato, si tratterebbe di determinare l’effetto sugli utili a nuovo solo per le immobilizzazioni costruite negli ultimi due anni.
- C. Suggeriamo di eliminare i sottotitoli “Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria”; nella presentazione viene infatti indicato che è in fase di predisposizione un’appendice dedicata all’informativa in nota integrativa per i bilanci in forma abbreviata e per le micro-imprese. Pertanto tali sottotitoli sono superflui.
- D. Nel titolo della prima Appendice, suggeriamo di sostituire “INETRVENUTI” con “INTERVENUTI”.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente lettera, e vi inviamo i nostri migliori saluti.

AXIS S.r.l.



Andrea Redeghieri - Presidente